

INFORMATIVA

DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE **(FUOCHI)** DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI QUANDO SI POSSONO BRUCIARE **MAI**

- quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo, emanato da Regione Lombardia;
- in giornate ventose;
- all'aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste dal R.R. N. 5/2007 (vedi sotto);
- quando il fuoco è lasciato incustodito;
- qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale;
- qualora i residui vegetali non provengano da attività agricole o forestali (esempio erba dei giardini, potatura delle siepi o piante ornamentali... cioè ogni attività di giardinaggio).

POSSIBILITÀ

L'accensione di fuochi è permessa tutto l'anno, in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno, nei luoghi sopra i 200 metri slm; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare tale combustione ma solo per l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza.

L'accensione di fuochi nei boschi, oltre alle condizioni sopra riportate, è consentita esclusivamente (deroghe previste dal R.R. N. 5/2007):

- per reimpiegare i residui (ceneri) come concimanti o ammendanti;
- negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- fino alle ore 14 nei giorni in cui vige l'ora solare e fino alle ore 16 nei giorni in cui vige l'ora legale, nel caso di ripulitura delle masse vegetali;
- per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- per la carbonizzazione di cui all'articolo 38 del R.R. 5/2007;
- quando il fuoco è sempre e costantemente custodito;
- per contenere la diffusione delle specie infestanti.

E' bene ricordarsi che "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 €.
Art. 674 Codice Penale

norme di riferimento

L.R. 31/08 Art. 45
(Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)
comma 10

R.R. 5/07 Art. 54
(Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)

